Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 236**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 settembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 20 SETTEMBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **De Angeli Frua - Società per l'industria dei tessuti stampati, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1965. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1965. — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 1953 sorteggiate il 25 agosto 1965. — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 1949 sorteggiate il 25 agosto 1965. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 2 e 3 settembre 1965. — **Comune di Vernio (Provincia di Firenze):** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1965. — **Officine elettromeccaniche Puglioli, società per azioni, in Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1965. — **« Sant'Andrea Novara » - Officine meccaniche e fonderie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1965. — **Società immobiliare per azioni « Casteldelfino », in Torino:** Rimborso di obbligazioni. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1965. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1965. — **Immobiliare Quartieri Don Bosco, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 agosto 1965. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1965. — **« La Centrale » - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1965. — **Nova Ready, società per azioni, in Monza:** Rimborso di obbligazioni. — **Smalterie di Corsico, società per azioni, in Corsico:** Rimborso di obbligazioni.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 8 settembre, alle ore 12,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Iskandar, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Indonesia.

(6703)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. **1079**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Migliavacca » di Vobarno (Brescia).

N. 1079. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Migliavacca » di Vobarno (Brescia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1965, n. **1080**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Cagliari ad acquistare un immobile.

N. 1080. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Cagliari viene autorizzato ad acquistare dall'ing. Mario Manfredi, per il prezzo di L. 5.000.000, l'appartamento posto al piano alto del fabbricato sito in Cagliari alla via Carboni Boy, angolo via G. Palomba n. 2, con relativa terrazza a livello di mq. 175, per l'ampliamento della sede degli uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1965, n. **1081**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa della Compagnia di Gesù, denominata « Centro Internazionale Genti e Culture della Compagnia di Gesù », con sede in Torino.

N. 1081. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa della Compagnia di Gesù, denominata « Centro Internazionale Genti e Culture della Compagnia di Gesù », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1965, n. **1082**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Sacramento in Trento.

N. 1082. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Sacramento, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1965, n. **1083**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Michele Arcangelo alla Ciarliana e di Santa Maria in Villa di Nottola nella Chiesa del S. Cuore di Gesù, in Montepulciano (Siena).

N. 1083. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montepulciano in data 1° novembre 1964, relativo alla unione perpetua nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di San Michele Arcangelo alla Ciarliana e di Santa Maria in Villa di Nottola nella Chiesa del S. Cuore di Gesù alla stazione ferroviaria del comune di Montepulciano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1965, n. **1084**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Rita da Cascia, nel comune di Marino (Roma).

N. 1084. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 12 settembre 1964, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni in data 30 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Rita da Cascia in località Cava dei Selci del comune di Marino (Roma) ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1965.

Determinazione dei coefficienti di aggiornamento al 1965 delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo Catasto edilizio urbano;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo Catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, registro n. 51 Finanze, foglio n. 99, che fissa l'entrata in vigore del nuovo Catasto edilizio urbano a partire dal 1° gennaio 1962, in tutto il territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste, nella quale il Catasto è tuttora in fase di formazione;

Visto il parere espresso, a norma dell'art. 1 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 131, dalla Commissione censuaria centrale, con deliberazione n. 3315 in data 23 giugno 1965, circa i coefficienti di aggiornamento al 1965 delle rendite catastali, definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-1939, per le singole categorie di unità immobiliari;

Decreta:

I coefficienti di aggiornamento al 1965 delle rendite catastali sono stabiliti come segue:

I. *Immobili a destinazione ordinaria*:	Simboli delle categorie	Coefficiente
Gruppo *A*: (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)	—	—
Abitazioni di tipo signorile	A/1	50
Abitazioni di tipo civile	A/2	35
Abitazioni di tipo economico	A/3	
Abitazioni di tipo popolare	A/4	30
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	
Abitazioni di tipo rurale	A/6	20
Abitazioni in villini	A/7	35
Abitazioni in ville	A/8	50
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	40
Uffici e studi privati	A/10	65
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	30
Gruppo *B*: (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	30
Prigioni e riformatori	B/3	
Uffici pubblici	B/4	
Scuole, laboratori scientifici	B/5	
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	60
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	
Gruppo *C*: (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	75
Magazzini e locali di deposito	C/2	60
Laboratori per arti e mestieri	C/3	65
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	60
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	50
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	60
Tettoie chiuse od aperte	C/7	
II. *Immobili a destinazione speciale*:		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	60
III. *Immobili a destinazione particolare*:		
(Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	30

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1965
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 75

(6846)

N. 236

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1965.

Decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dei danni di guerra del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 55 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, concernente il regolamento per il personale e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 535, che ha esteso all'Amministrazione del tesoro le norme di cui al citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, concernente l'istituzione presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra;

Visto il proprio decreto n. 0161969, del 16 febbraio 1959, concernente l'ordinamento della Direzione generale dei danni di guerra;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di stabilire un nuovo ordinamento dei servizi della Direzione generale dei danni di guerra e di determinare — ai sensi dell'art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 — per le singole divisioni ed uffici della Direzione medesima, gli atti vincolati di competenza del direttore generale, le attribuzioni degli ispettori generali preposti ad uffici particolarmente importanti, le attribuzioni dei direttori di divisione, gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione, gli atti di comunicazione e certificazione di competenza dei consiglieri;

Decreta:

PARTE I

Art. 1.

Le attribuzioni della Direzione generale dei danni di guerra sono ripartite secondo l'ordinamento seguente:

SERVIZIO COORDINAMENTO

Coordinamento delle attività dei servizi della Direzione generale e delle Intendenze di finanza - Reparti danni di guerra per assicurare unità di indirizzo nella trattazione delle pratiche - Raccolta pareri Commissioni e Comitati e rapporti con detti organi consultivi - Coordinamento dell'attività dei servizi della Direzione generale per quanto riguarda i rapporti con gli organi di controllo - Esame e smistamento di tutti i provvedimenti da sottoporre alla firma del direttore generale, dell'on. Sottosegretario e dell'on. Ministro - Esame ed assegnazione corrispondenza in arrivo - Raccolta massime giurisprudenziali e articoli stampa inviati dai servizi.

SERVIZIO SEGRETERIA
DEL DIRETTORE GENERALE E AFFARI VARI

Divisione segreteria:

Trattazione di questioni particolari e di carattere riservato - Relazioni varie sull'attività della Direzione generale - Rapporti con il Gabinetto del Ministro, con le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato e con i Parlamentari - Lettere ufficiose - Rapporti con associazioni ed enti - Interrogazioni ed interpellanze. Ufficio informazioni.

Divisione contenzioso e affari vari:

Contenzioso danni di guerra - Risoluzioni quesiti in materia di legislazione sui danni di guerra - Pubblicazione Notiziario periodico in materia di danni di guerra - Legislazione - Diramazione circolari relative a tutti i servizi - Biblioteca - Servizio automezzi.

Ufficio elaborazioni statistiche:

Raccolta ed elaborazione dati statistici e contabili - Sconto di indennizzi e contributi - Costituzione e funzionamento Commissioni - Riproduzione fotostatica ed eliografica di atti.

SERVIZIO I

(Affari generali e personale - Servizi speciali)

DIVISIONE I:

Amministrazione dei capitoli di spesa per gli affari generali e per il personale (previsioni e consuntivi - emissione di ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati, di ruoli di spesa fissa e di mandati diretti - rendiconti dei funzionari delegati e loro discarico da parte degli organi di controllo) - affari riguardanti le spese di funzionamento degli Uffici centrali e periferici - assegnazione fondi agli Uffici periferici - affari relativi ai locali in uso agli Uffici centrali e periferici, contratti di affitto, manutenzione, ecc. - amministrazione personale non di ruolo - erogazione compensi speciali - provvedimenti concernenti missioni e interventi assistenziali per il personale centrale e provinciale.

Affari riguardanti il personale centrale di ruolo e non di ruolo - rapporti con la Direzione generale affari generali e del personale circa lo stato giuridico, il trattamento economico, ecc. - liquidazione retribuzioni al personale non di ruolo - liquidazione e pagamento compenso lavoro straordinario, compensi speciali per il personale di ruolo e non di ruolo, fogli di presenza, congedi, aspettative, disciplina.

Amministrazione personale provinciale di ruolo e rapporto con la Direzione generale del tesoro per lo stato giuridico, il trattamento economico, nonchè istruttoria ed emissione dei relativi provvedimenti, trasferimenti.

Amministrazione del personale provinciale non di ruolo con l'adozione di tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico - trasferimenti - congedi - disciplina.

Inquadramento personale provinciale non di ruolo - emissione ruoli di spesa per retribuzioni personale provinciale di ruolo e non di ruolo.

DIVISIONE SERVIZI SPECIALI

Ufficio relazioni pubbliche

Iniziative in materia di relazioni pubbliche e relazioni umane ai fini dello sviluppo dello spirito di collaborazione nei rapporti interni ed esterni.

Ufficio personale, Segreterie, Commissioni e Comitati

Ufficio economato e cassa

Ufficio contabilità

Amministrazione dei capitoli di spesa per i danni di guerra (previsioni e consuntivi - emissione di ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati, di ruoli di spesa fissa e di mandati diretti - rendiconti dei funzionari delegati e loro discarico da parte degli organi di controllo) - rapporti con la Ragioneria centrale.

Ufficio di consulenza tecnica

Pareri tecnici e valutazioni danni di guerra per conto degli Uffici liquidatori.

SERVIZIO II

(Ricorsi al Ministro avverso liquidazioni di danni di guerra in territorio nazionale - Danni di guerra nei territori di confine già soggetti alla sovranità italiana)

DIVISIONE II

Istruttoria ricorsi al Ministro avverso liquidazioni di danni di guerra in territorio nazionale. Relazioni alla Commissione centrale. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

DIVISIONE III

Istruttoria delle denunce per danni di guerra nei territori della Venezia Giulia, Dalmazia ed Egeo. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

DIVISIONE IV

Istruttoria delle denunce per danni di guerra nei territori di Istria, Pola e Trieste, Briga e Tenda. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

SERVIZIO III

(Danni di guerra in territorio estero)

DIVISIONE V

Istruttoria delle denunce per danni di guerra nei territori dei Paesi europei. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

DIVISIONE VI

Istruttoria delle denunce per danni di guerra nei territori dei Paesi extra europei. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

SERVIZIO IV

(Danni di guerra nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana)

DIVISIONE VII

Istruttoria delle denunce per danni di guerra in Africa Settentrionale. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

DIVISIONE VII

Istruttoria delle denunce per danni di guerra in Africa Orientale. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

SERVIZIO V

(Requisizioni e danni alleati)

DIVISIONE IX

Istruttoria domande di competenza dell'Amministrazione centrale del tesoro per requisizioni effettuate dalle forze armate alleate e danni connessi. Relazioni al Comitato consultivo. Emanazione provvedimenti relativi.

DIVISIONE X

Istruttoria ricorsi avverso provvedimenti di liquidazioni per requisizioni e danni alleati. Eventuali relazioni al Comitato consultivo. Emanazione provvedimenti relativi. Emissione mandati di pagamento.

SERVIZIO VI

(Danni alle persone e alle cose per atti non di combattimento delle FF.AA. alleate - Debiti contratti dalle formazioni partigiane)

DIVISIONE XI

Istruttoria domande di competenza dell'Amministrazione centrale del tesoro per danni alle persone e alle cose per atti non di combattimento delle forze armate alleate. Relazioni al Comitato consultivo. Emanazione provvedimenti relativi.

DIVISIONE XII

Istruttoria domande relative ai debiti contratti dalle formazioni partigiane. Relazioni alla Commissione consultiva. Emanazione provvedimenti relativi. Istruttoria ricorsi.

SERVIZIO VII

(Liquidazioni di ufficio di contributi per beni danneggiati dalla guerra già ripristinati e recupero credito dello Stato)

DIVISIONE XIII

Liquidazione d'ufficio dei contributi per beni ripristinati dallo Stato o da Enti controllati dallo Stato - Provvedimenti di determinazione del credito erariale da recuperare per differenza tra i contributi liquidati d'ufficio e i precedenti esborsi statali per il ripristino dei beni sinistrati a causa degli eventi bellici.

DIVISIONE XIV

Ricorsi ed opposizioni al Ministro contro le liquidazioni e le determinazioni dei crediti dello Stato - Ricorsi ed azioni giurisdizionali - Esame e risoluzione quesiti in ordine alla applicazione dell'art. 55 (terzo, quarto e quinto comma) della legge 968 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 638.

PARTE II

Art. 2.

Gli atti vincolati dell'Amministrazione di competenza del direttore generale dei danni di guerra sono i seguenti:

1) corrispondenza con le Amministrazioni competenti secondo la natura dei beni danneggiati o distrutti dalla guerra ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali, che determinano i coefficienti di rivalutazione di cui all'art. 27, primo comma, lettera *c*) della legge, n. 968;

2) relazioni e corrispondenza con l'Avvocatura dello Stato;

3) risposte alle interrogazioni ed interpellanze parlamentari e relazioni sulle proposte di legge in materia di danni di guerra;

4) risposte ai rilievi degli organi di controllo;

5) nulla osta alle cessioni di indennizzi o contributi ovvero comunicazione degli eventuali impedimenti;

6) richieste di pareri alla Commissione di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, al Comitato di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 10, ed alle Commissioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968;

7) richieste di pareri e visite mediche alla Commissione medica superiore e organi dipendenti in attuazione della legge 9 gennaio 1951, n. 10;

8) emanazione dei ruoli di spesa fissa e delle relative variazioni;

9) emissione dei titoli di spesa per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato e debitamente autorizzato, e di tutti gli altri assegni, indennità e compensi spettanti per effetto di norme legislative, regolamentari o di provvedimento formale del Ministro;

10) convocazione dei componenti la Commissione per l'attuazione dell'art. 74 della legge n. 968;

11) richieste ai competenti organi della Magistratura e delle Amministrazioni dello Stato intese ad ottenere la designazione dei componenti la Commissione di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, il Comitato di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 10 e le Commissioni di cui agli articoli 20 e 21 legge 27 dicembre 1953, n. 968;

12) denunce alla Procura generale della Corte dei conti ai fini della eventuale instaurazione dei giudizi di responsabilità a carico di funzionari od impiegati nei casi previsti dalla legge (art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17);

13) rapporti all'Autorità giudiziaria nei casi in cui, per illegittime concessioni in materia di danni di guerra, possono emergere responsabilità penali a carico di impiegati o di terzi;

14) provvedimenti di sospensione dal servizio di impiegati nei cui confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura (art. 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

15) risposte ad atti formali di diffida a provvedere;

16) sospensione di pagamenti nei casi di pignoramento o sequestro di somme dovute a titolo di indennizzo per danni di guerra;

17) provvedimenti non discrezionali, in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

18) provvedimenti e determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi o requisiti non valutabili discrezionalmente quando non siano espressamente attribuiti alla speciale competenza di altri Organi;

e relativamente al personale, già del contingente provinciale non di ruolo della Direzione generale danni di guerra ed ora inquadrato nei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro, il quale presta servizio presso i reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza e la cui spesa grava su capitoli amministrati dalla Direzione generale danni di guerra:

19) emanazione dei provvedimenti formali concernenti l'attribuzione dello stipendio, del trattamento di quiescenza al personale non di ruolo, e di altri benefici giuridici ed economici derivanti direttamente da norme ordinarie o speciali e per la cui attribuzione non vi sia potere discrezionale dell'Amministrazione;

20) concessione dei congedi straordinari spettanti di diritto o per richiamo alle armi;

21) collocamento in aspettativa per servizio militare, per mandato parlamentare;

22) collocamento in aspettativa per infermità, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

23) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dall'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

24) emanazione dei provvedimenti di sospensione dalla qualifica di cui all'art. 98 e di revoca della sospensione di cui agli articoli 97, primo comma e quarto comma, e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

25) provvedimento di riscatto di servizi non di ruolo prestati o di periodi di studio riscattabili;

26) trasferimenti di impiegati provinciali;

27) missioni per il personale provinciale;

28) denuncia alla Procura generale della Corte dei conti di fatti che comportano giudizi di responsabilità.

Art. 3.

Le attribuzioni degli ispettori generali preposti ai servizi indicati nella Parte I del presente decreto sono le seguenti:

1) direzione e coordinamento del servizio cui sono preposti;

2) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal Ministro o dal direttore generale;

3) adozione di ogni altro provvedimento che, ferme restando le attribuzioni assegnate ad altri Organi con il presente decreto, sia idoneo a promuovere una più efficiente organizzazione dei servizi, la riduzione dei costi e la semplificazione delle procedure;

4) vigilanza sugli organi ed uffici inferiori. Segnalazione al direttore generale di tutte le irregolarità accertate e formulazione di proposte sui provvedimenti da adottare;

5) relazioni periodiche al direttore generale al fine di renderlo tempestivamente edotto dell'andamento dei servizi ai quali sono preposti;

6) richieste di documenti, atti e notizie ad Amministrazioni, enti o privati, nei casi in cui l'istruzione predisposta dagli Organi inferiori sia ritenuta insufficiente.

Art. 4.

Le attribuzioni dei direttori delle Divisioni, indicate nella Parte I del presente decreto, sono le seguenti:

A) *Attribuzioni comuni a tutti i funzionari preposti alle Divisioni od Uffici*:

1) organizzazione e direzione della Divisione;

2) adozione di tutti i provvedimenti di competenza della Divisione ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla competenza di altri Organi da norme di legge, di regolamento e dal presente decreto;

3) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti per delega dal Ministro o dal direttore generale;

4) predisposizione di prospetti, appunti e relazioni all'ispettore generale preposto al servizio, o, in mancanza, al direttore generale, al fine di renderli edotti delle questioni particolari riguardanti l'andamento dell'ufficio e del personale;

5) adozione dei provvedimenti di competenza intesi a ridurre il costo dei servizi e formulazione di proposte, aventi lo stesso scopo, intese a promuovere l'adozione dei necessari provvedimenti da parte degli organi superiori;

6) trasmissione di atti ad altri uffici della stessa o di altra Direzione generale per ragioni di competenza;

7) richieste di informazioni alle autorità consolari, Amministrazioni dello Stato, ecc.;

8) richieste di pareri e stime agli uffici tecnici competenti;

9) corrispondenza con gli interessati o con altri uffici per questioni istruttorie di particolare importanza;

10) riesame degli schemi dei provvedimenti da sottoporre alla firma o all'approvazione degli Organi superiori;

11) richieste di documenti, atti e notizie ad Amministrazioni, enti o privati, nei casi in cui l'istruzione predisposta dagli Organi inferiori sia ritenuta insufficiente.

B) *Ulteriori particolari attribuzioni*,

del direttore della Divisione I:

adempimenti relativi alla preparazione e all'amministrazione dei capitoli di bilancio per gli affari generali e il personale;

adempimenti relativi alle indennità di missione e di trasferimento;

riesame degli schemi di decreti riguardanti l'amministrazione del personale;

del direttore della Divisione servizi speciali:

adempimenti relativi alla preparazione e all'amministrazione dei capitoli di bilancio per i danni di guerra;

provvedimenti in materia di relazioni pubbliche;

adempimenti relativi alle valutazioni dei danni;

del direttore della Divisione II:

corrispondenza con le Intendenze di finanza per questioni inerenti alle pratiche gravate di ricorso al Ministro;

trasmissione alle Intendenze di finanza dei decreti di decisione dei ricorsi, negativi o con liquidazione non superiore a lire 600.000 o la cui esecuzione rientri nella competenza delle stesse;

del direttore della Divisione X:

esame dei ricorsi gerarchici presentati ai sensi dello art. 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 10;

acquisizione di nuovi elementi istruttori in ordine ai ricorsi di cui sopra, ove occorra;

del direttore della Divisione XII:

esame dei ricorsi gerarchici presentati ai sensi dello art. 9 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517;

acquisizione di nuovi elementi istruttori in ordine ai ricorsi di cui sopra, ove occorra;

del direttore della Divisione XIII:

trasmissione alla Direzione generale del tesoro - Ispettorato generale servizi entrate - delle copie dei provvedimenti di determinazione dei crediti erariali, per il recupero di competenza;

del direttore della Divisione XIV:

esame delle opposizioni avverse la determinazione della somma da recuperare;

acquisizione di eventuali ulteriori elementi e documenti in ordine ai gravami di cui sopra;

predisposizione dello schema di decreto ministeriale di decisione.

Art. 5.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, di competenza dei direttori di Sezione sono i seguenti:

A) *Comuni a tutti i direttori di Sezione*:

1) richieste di informazioni ai carabinieri, pubblica sicurezza e polizia tributaria;

2) richieste di documenti, atti, dati e notizie per lo accertamento dei requisiti soggettivi dei danneggiati e per l'istruttoria delle domande di risarcimento;

3) trasmissione alla Ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti o provvedimenti per i quali è prescritto il visto e il controllo di detti organi;

4) richieste di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

5) trasmissione dei provvedimenti al Comune di residenza dei danneggiati per la notifica;

6) adempimenti preliminari ed istruttori concernenti ricorsi al Capo dello Stato e al Consiglio di Stato;

7) ogni altro atto preliminare, istruttorio o di mera esecuzione che sia assegnato alla competenza dell'Ufficio presso il quale prestano servizio, esclusi quelli espressamente attribuiti ad altri organi da norma di legge, di regolamento o dal presente decreto;

B) *Ulteriori particolari attribuzioni*:

dei direttori di Sezione in servizio presso la Divisione contenzioso e Affari vari:

deposito, a seguito d'ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi a ricorsi giurisdizionali;

trasmissione circolari;

dei direttori di Sezione in servizio presso la Divisione I:

richieste di informazioni, certificazioni ed atti al fine di accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per l'inquadramento nei ruoli o per il conseguimento dei benefici economici e di carriera del personale in servizio;

richieste di informazioni, certificazioni ed atti al fine di accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento del diritto a pensione;

atti istruttori concernenti pratiche assicurative, di riscatto e di riconoscimento di servizi pregressi;

dei direttori di Sezione in servizio presso la Divisione IX:

adempimenti preliminari ed istruttori concernenti giudizi davanti la Magistratura ordinaria.

Art. 6.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri sono i seguenti:

A) *Comuni a tutti i consiglieri*:

1) adempimenti istruttori disposti dagli organi superiori;

2) richiesta di chiarimenti alle parti in ordine alle loro domande di risarcimento;

3) certificazioni relative alle pratiche di competenza;

4) rilascio di copie ed estratti di atti con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) comunicazioni agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono addetti, escluse quelle attribuite alla competenza di altri organi del presente decreto;

6) collaborazione con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti;

B) *Ulteriori particolari attribuzioni*:

dei consiglieri in servizio presso la Divisione contenzioso:

adempimenti istruttori disposti dagli organi superiori in ordine all'istruttoria dei ricorsi in via straordinaria al Capo dello Stato e dei ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato;

adempimenti interlocutori relativi agli affari di cui sopra;

dei consiglieri in servizio presso la Divisione I:

comunicazioni concernenti le domande di aspettativa, di congedo straordinario e di sussidio;

comunicazione al personale in servizio presso i reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza di tutti i provvedimenti relativi a promozioni, riammissione in servizio, passaggi in ruolo, comunicazione di concessione di assegni personali, ed ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio;

rilascio di certificati di servizio al personale interessato;

comunicazione al personale da collocare a riposo o collocato a riposo e loro aventi causa, di tutti i provvedimenti adottati nei loro confronti e riguardanti pensioni ordinarie, privilegiate, miste, indennità « una tantum » e di buonuscita;

rilascio di certificati concernenti le pratiche suddette.

Art. 7.

Per ogni altra attribuzione, non espressamente assegnata con il presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154, 155, 156, 157, 158 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

(6310)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1965.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova:

Tariffa *G* - relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa *G1* - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 20 agosto 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(6205)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1965.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 117 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, e l'art. 49 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71, del 20 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1974;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1965 a quella n. 18, di scadenza 1° aprile 1974.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta un particolare dell'Opera di Pierre Paul Rubens: « Romolo e Remo allattati dalla lupa », in formato grande nel corpo del titolo, in formato ridotto in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice floreale sostenuta in basso da una formella con ornamenti dello stesso genere e scudo centrale; all'interno una targa delimitata in alto da un motivo ornamentale architettonico ad ovoli, che segue l'andamento del timpano e si appoggia a due mensole schiacciate, tra le quali vi è la riproduzione, a tratteggio finissimo, dello stesso particolare del quadro di Pierre Paul Rubens usato per la filigrana; alla base della targa, nelle due parti estreme che sporgono, vi sono due motivi decorati architettonici identici, ottenuti con una successione di gocce.

Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti e limitato a sinistra, in basso e a destra da striscette a disegni di linea semplice, è interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare a linee ondulate con fondino a tinta leggerissima, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5% - a premi - di scadenza 1° aprile 1974 - Legge 27 febbraio 1965, n. 49, Decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 e Decreto Ministeriale 16 marzo 1965 - Titolo appartenente alla serie (numero della serie) del capitale nominale di lire (importo in lettere) rappresentante (segue l'indicazione del numero, in lettere) Buoni unitari - di lire cinquemila ciascuno (seguono il numero o i numeri di iscrizione del titolo) - fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) - iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1965 - Roma, 1° aprile 1965 - Il Direttore Generale (G. Greco) - V° per la Corte dei conti (C. Danusso) - Il Direttore di Divisione (G. Longhi) - N. 545.000 di pos. (Serie IV) ».

Al centro del fondino campeggia, in sottofondino, l'indicazione « 1974 », in grandi cifre.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo, a tratteggio trasversale, reca, su fondino a mezza tinta, un pannello a forma rettangolare a motivi floreali stilizzati.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974; al centro la leggenda « Annotazioni relative al pagamento dei premi », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Gen. del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo della cedola, in cifre), nonchè, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondu-

lato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende « Buoni del Tesoro Novennali 5% - 1974 - Legge 27 febbraio 1965, n. 49, Decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 e Decreto Ministeriale 16 marzo 1965 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero o dei numeri di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Al centro della cedola campeggia, in sottofondino, la cifra « 1974 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « 5% - B.T.N. 1974 - 5% ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli	da	L.	5.000	in blu;
»	»	»	10.000	in rosso bruno;
»	»	»	20.000	in arancione;
»	»	»	50.000	in verde-smeraldo;
»	»	»	100.000	in bruno;
»	»	»	500.000	in grigio-lavagna;
»	»	»	1.000.000	in viola-malva;
»	»	»	10.000.000	in verde-pisello.

La carta filigranata del taglio da lire diecimilioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

La cifra « 1974 » che campeggia in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola è stampata litograficamente in blu.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1965
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 123

(6835)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1965.

Istituzione e tenuta del registro di carico e scarico per i vinelli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Decreta:

Art. 1.

Il registro di carico e scarico di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, deve essere redatto in conformità all'annesso *A*).

Art. 2.

Il registro di cui al precedente articolo, con fogli progressivamente numerati, deve essere vidimato, prima dell'uso ed a cura degli interessati, dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste e dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competenti per territorio.

La vidimazione deve essere fatta nella prima pagina del registro di carico e scarico, sulla quale devono anche essere indicati:

1) il nome o ragione sociale della ditta;

2) la precisa ubicazione dello stabilimento;

3) gli estremi della prescritta autorizzazione rilasciato dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, competente per territorio, per la preparazione del vinello;

4) il numero delle pagine del registro.

Ciascun foglio del registro di carico e scarico deve contenere il timbro dell'Istituto di vigilanza di cui al primo comma.

Art. 3.

Nel registro di carico e scarico di cui ai precedenti articoli le operazioni di registrazione, sia nel carico che nello scarico, devono essere effettuate in ordine cronologico e senza abrasioni, cancellature e righe in bianco.

Le registrazioni inerenti ad ogni singola operazione, devono essere effettuate immediatamente e con riferimento, nell'apposita colonna, alla relativa documentazione, che deve essere allegata al registro, in modo che possa essere facilmente consultata dagli addetti alla vigilanza.

Art. 4.

Il registro di carico e scarico e le documentazioni relative alle operazioni in esso indicate devono essere conservati presso lo stabilimento per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

ANNESSO *A*
D. M. del 13 settembre 1965

REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER LA PRODUZIONE DEL VINELLO

(Artt. 37 e 38 D. P. R. 12 febbraio 1965, n 162 - art. 2 D. L. 30 ottobre 1952, n. 1322)

Ditta (nome o ragione sociale della Ditta)..

Stabilimento per la produzione di vinello sito nel Comune di ....

(Provincia di......................................) Via .... N. ....

AUTORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA DEL M. A. F. - Prot. N. .... del..........

Il presente registro consta di N. .... pagine.

Timbro
U.T.I.F.

Visto del funzionario dell'U. T. I. F.

Timbro
Istituto
M. A.

Data e firma del funzionario vidimante dell'Istituto di vigilanza del M. A. F.

CARICO

Numero d'ordine	Vinacce o fecce per la produzione di vinello						Data inizio lavorazione	Vinacce in lavorazione per la produzione di vinelli destinati alla		Fecce in lisciviazione Q.li (1)	Vinello ottenuto da vinacce per la				Vinello ottenuto da lisciviazione di fecce (1)		Totale		ANNOTAZIONI
	Data della operazione di carico	Ditta fornitrice	Località di provenienza	Quantità		Gradazione alcoolica complessiva delle vinacce e fecce					Distillazione		Acetificazione						
				Vinacce Q.li	Fecce Q.li			Distillazione Q.li	Acetificazione Q.li		Hl.	Gradi ettolitri totali alcool (2)	Hl.	Gradi ettolitri totali alcool (2)	Hl.	Gradi ettolitri totali alcool (2)	Hl.	Gradi ettolitri totali di alcool (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Giacenza al . . .																			
Totale a riportare . . .																			

(1) Il prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce è equiparato al vinello ai fini della produzione e circolazione, ma può essere destinato esclusivamente alla distillazione ed alla estrazione del tartaro (art. 38 D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162);

(2) I gradi ettolitri totali di alcool si ottengono moltiplicando gli ettolitri ottenuti per la gradazione alcoolica percentuale accertata.

SCARICO														
Numero d'ordine	Data della operazione di scarico	Estremi della bolletta di accompagnamento U. T. I. F.		DITTA DESTINATARIA (Nome o ragione sociale)	Sede stabilimento	Vinello ceduto a								ANNOTAZIONI
						Distilleria		Acetificio		Estrazione di tartaro (2)		Totale		
		N.	Data			Hl.	Gradi-ettolitri totali alcool (1)	Hl.	Gradi-ettolitri totali alcool (1)	Hl.	Gradi-ettolitri totali alcool (1)	Hl.	Gradi-ettolitri totali alcool (1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Riporto . . .									
					Totale a riportare . . .									

(1) I gradi-ettolitri totali di alcool si ottengono moltiplicando gli ettolitri ottenuti per la gradazione alcoolica percentuale accertata.

(2) Il prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce è equiparato al vinello ai fini della produzione e circolazione, ma può essere destinato conclusivamente alla distillazione ed alla estrazione del tartaro (art. 38 D. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162).

(6805)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 settembre 1965.

Disciplina della importazione dall'Ungheria dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche e congelate ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 maggio 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1965, n. 134, con la quale veniva vietata l'importazione dei ruminanti e dei suidi vivi originari del territorio ungherese ad est del Danubio;

Considerato che tutto il territorio della Repubblica popolare di Ungheria è indenne da afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 21 maggio 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1965, n. 134, è revocata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 5 settembre 1965

(6836) *Il Ministro*: MARIOTTI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 settembre 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Pratola Peligna (L'Aquila).

Relazione illustrativa

Con decreto 14 giugno 1965 del Presidente della Repubblica, è stato sciolto il Consiglio comunale di Pratola Peligna e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il direttore di sezione dott. Giuseppe Pintaldi.

Alla scadenza dei tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Pratola Peligna è tale da richiedere la proroga dell'Amministrazione straordinaria.

Il commissario straordinario, infatti, ha tuttora in corso la trattazione di un complesso di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi inerenti: alla esecuzione di opere pubbliche di particolare rilievo, all'appalto di cospicui lavori per il risanamento igienico del centro abitato e alla stipulazione di una convenzione con l'E.N.E.L. per il totale rinnovo dell'impianto di illuminazione pubblica.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna è stata disposta la proroga della gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore con l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

L'Aquila, addì 3 settembre 1965

p. *Il prefetto*: SAMARITANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto 14 giugno 1965 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Pratola Peligna e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il direttore di sezione dott. Giuseppe Pintaldi;

Considerato che, venuto a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi di carattere amministrativo, che la gestione straordinaria venga prorogata, per consentire al commissario di portare a termine la trattazione di vari provvedimenti di particolare importanza per il Comune;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1950, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Pratola Peligna, affidata al direttore di sezione dott. Giuseppe Pintaldi con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, è prorogata di tre mesi, decorrenti dal 15 settembre 1965

L'Aquila, addì 3 settembre 1965

(6554) p. *Il prefetto*: SAMARTINI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 settembre 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Brusciano (Napoli).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1965, è stato sciolto il Consiglio comunale di Brusciano, ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del Comune il direttore di sezione dott. Roberto Amato.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica Azienda, si rende necessario che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso la adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, fra l'altro, la esecuzione di importanti opere pubbliche e la riorganizzazione dei servizi comunali, per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione civica, la cessazione della attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamata in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Napoli, addì 11 settembre 1965

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1965, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Brusciano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il direttore di sezione dott. Roberto Amato;

Considerato che venendo a scadere il termine di tre mesi, stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario per motivi amministrativi che la gestione commissariale stessa venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Brusciano, affidata al direttore di sezione, dott. Roberto Amato, con decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 1965, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 11 settembre 1965

(6806) *Il prefetto*: BILANCIA

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 settembre 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Villaricca (Napoli).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1965, è stato sciolto il Consiglio comunale di Villaricca, ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del Comune il consigliere di 1ª classe dott. Mario Albano.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica Azienda, si rende necessario che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso la adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, fra l'altro, la esecuzione di importanti opere pubbliche e la riorganizzazione dei servizi comunali, per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi della Amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamata in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Napoli, addì 11 settembre 1965

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1965, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Villaricca e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il consigliere di 1ª classe dott. Mario Albano;

Considerato che venuto a scadere il termine di tre mesi, stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario per motivi amministrativi che la gestione commissariale stessa venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Villaricca, affidata al consigliere di 1ª classe, dott. Mario Albano, con decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1965, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 11 settembre 1965

(6807) *Il prefetto*: BILANCIA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6850)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 26 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1965, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 193, è stato in parte accolto ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto il 15 maggio 1963 dal prof. Luciano Venturino, avverso la nota 26 febbraio 1963, con la quale il provveditore agli studi di Enna aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto contro la mancata corresponsione degli assegni durante il periodo estivo, per l'insegnamento prestato presso la Scuola media sperimentale di Aidone, nell'anno scolastico 1961-62.

(6556)

Con decreto presidenziale del 26 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1965, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 188, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 17 luglio 1963 dalla prof.ssa Angela Alessi, contro la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi, funzionante presso il provveditorato agli studi di Agrigento, aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto contro la supplenza annuale per l'insegnamento della educazione tecnica presso la Scuola di avviamento di Raffadali, conferitale per l'anno scolastico 1961-62.

(6558)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frisanco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Frisanco (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6781)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6782)

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Nurallao (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6760)

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Mamoiada (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6761)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Laconi (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6762)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Magomadas (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6763)

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Gavoi (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6764)

Autorizzazione al comune di Esterzili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Esterzili (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6765)

Autorizzazione al comune di Barisardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Barisardo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6766)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6767)

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Norbello (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6768)

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Calasetta (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6769)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.521.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6770)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Agliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.796.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6771)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Quarrata (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.928.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6772)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Podenzana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.574.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6773)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.504.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6774)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Spigno Saturnia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.906.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6775)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Prossedi (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.645.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6776)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Pelago (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.913.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6777)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Vitorchiano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.719.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6778)

Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Farnese (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.818.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6779)

Autorizzazione al comune di Campertogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Campertogno (Vercelli), viene autorizztao ad assumere un mutuo di L. 1.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6780)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1965, registro n. 12 Difesa-Aeronautica, foglio n. 186, è stato respinto relativamente all'impugnazione del provvedimento di estromissione e dichiarato estinto per cessata materia del contendere in ordine alla mancata comunicazione del referto medico, il ricorso in via straordinaria proposto in data 20 giugno 1959 dal sig. Santarcangelo Michele avverso il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di cento allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi, bandito con decreto ministeriale 2 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 29 maggio 1958.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1964, registro n. 37 Difesa-Aeronautica, foglio n. 194, è stato accolto il ricorso in via straordinaria proposto in data 30 luglio 1962 dal capitano C.S.A. in s.p.e. Mancusi Caputi Benedetto avverso il provvedimento di attribuzione di anzianità relativa nel grado di tenente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1957.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1964, registro n. 69 Riposi militari, foglio n. 296, è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere il ricorso in via straordinaria proposto in data 21 novembre 1959 dal tenente col. pil. Moioli Amedeo avverso il mancato annullamento del provvedimento di sfollamento adottato nei suoi confronti il 31 dicembre 1946 ed avverso il decreto presidenziale 19 novembre 1958, relativo alla ricostruzione amministrativa del giudizio espresso dall'allora Ministro per l'aeronautica in calce al giudizio della Commissione di selezione per gli ufficiali dell'Aeronautica del dicembre 1946.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1964, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 108, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 12 maggio 1961 dal capitano G.a.r.a.t. in s.p.e. La Gioia Saverio avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Ministero della difesa-Aeronautica alla sua istanza intesa ad ottenere il riesame dell'avanzamento per gli anni 1945 e 1946 a seguito di riduzione di sanzione discriminativa.

(6693)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 21 novembre 1963 dall'ufficiale di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Poggi Guido, avverso il mancato riconoscimento dei benefici di cui all'art. 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(6481)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Longiano (Forlì)

Con decreto ministeriale 8 settembre 1965, n. 2940, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Longiano (Forlì), approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1957 e prorogato con decreto ministeriale 12 novembre 1963, è ulteriormente prorogato fino al 5 luglio 1967.

(6689)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi; del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, ruolo chimici, ruolo fisici, ruolo assistenti tecnici; del Corpo di commissariato ruolo commissariato e ruolo amministrazione; del Corpo sanitario aeronautico - anno 1965-66.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnato:

per laureati:

Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri	posti n. 50
ruolo chimici	» » 4
ruolo fisici specialità geofisici	» » 5
Corpo di commissariato: ruolo commissariato	» » 16
Corpo sanitario aeronautico	» » 35

per diplomati:

Arma aeronautica: ruolo servizi	posti n. 150
Corpo del genio aeronautico: ruolo assistenti tecnici	» » 115
Corpo di commissariato: ruolo amministrazione	» » 16

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche	posti n. 23
specialità infrastrutture aeronautiche	» » 11
specialità elettronica	» » 16

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici	posti n. 25
specialità armamento	» » 8
specialità fotografi	» 5
specialità elettricisti	» » 10
specialità elettronici	» » 36
specialità edili	» » 15
specialità assistenti di laboratorio	» » 9
specialità geofisici	» » 7

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengono a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare, o ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti alla ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la Sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all'esercizio della professione;

4) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, ovvero di abilitazione magistrale;

5) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, e per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, per elettronica industriale e per chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per arti grafiche, per arti fotografiche, per industria ottica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, e del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica o diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o agrario, o nautico, o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

6) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

del diploma di ragioniere o perito commerciale.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.

L'doneità somatico-funzionale verrà graduata, a cura degli Istituti stessi, nelle tre categorie di 1° « ottimo », 2° « buono », 3° « sufficiente ».

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato, dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata diretta al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 5ª Divisione concorsi - Roma, entro il 31 ottobre 1965, domanda in carta legale da L. 400, anche in caso di povertà del concorrente.

Gli aspiranti al concorso nel ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato e nel Corpo sanitario aeronautico, dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata diretta al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 5ª Divisione concorsi - Roma, entro il 30 novembre 1965, domanda in carta legale da L. 400, anche in caso di povertà del concorrente.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al precedente art. 1.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo o ruolo o specialità e omettono di indicarli sulla domanda oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo, o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

Per i candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato, il Ministero provvederà d'ufficio, a suo giudizio insindacabile, ad assegnare la specialità ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, 1° Reparto, 5ª Divisione concorsi, Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Arma aeronautica.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o nelle materie di esame del diploma di scuola media superiore, per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente prescritti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 5), utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere presi in considerazione:

a) le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

b) i certificati o gli attestati che comprovino il possesso di titoli diversi da quelli elencati al citato art. 5 del presente bando;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni corso, Corpo (o Arma), ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti) riconosciuto dal Ministero della difesa;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, sempre che non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici - specialità aeronautici;

i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici - specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica della atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra saranno formate come segue:

1) *per i corsi per laureati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) al grado di idoneità somatico-funzionale, con la assegnazione di 2 punti per la 1ª categoria, 1 punto per la 2ª categoria. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 30 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto « C » di aliante veleggiatore.

Ai concorrenti che non abbiano ancora conseguito uno dei brevetti di cui sopra, verrà assegnato 1 punto per ogni ora di attività di volo svolta per il conseguimento di uno dei predetti brevetti, con un massimo di punti 15;

Tale attività di volo dev'essere comprovata da un estratto dei voli compiuti, rilasciato da autorità competente e dal quale deve risultare la data e la durata dei singoli voli effettuati;

2) 15 punti ai provenienti dai collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) 8 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica Radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati 8 punti;

4) 8 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del 1° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale. A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale saranno assegnati altri 8 punti;

5) 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

6) 4 punti ai concorrenti che abbiano conseguito la laurea richiesta per l'ammissione al concorso, con il massimo dei voti e la lode;

7) 5 punti ai concorrenti che abbiano conseguito la laurea richiesta per l'ammissione al concorso, con il massimo dei voti, la lode e la dignità di stampa per la tesi;

8) 4 punti per ogni altra laurea posseduta dai concorrenti oltre quella richiesta in ogni ruolo per l'ammissione al concorso;

9) 0,10 punti per ogni esame superato nella frequenza dei corsi universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella prevista in ogni ruolo per l'ammissione al concorso, purchè gli esami superati non siano inferiori a 5. Per detti esami non possono essere inoltre attribuiti più di punti 1,50;

10) 2 punti per ogni concorso per esami nelle carriere direttive dello Stato o di altro Ente pubblico nel quale i concorrenti siano risultati vincitori;

11) 1 punto per ogni concorso per esami nelle carriere direttive dello Stato o di altro Ente pubblico nel quale i concorrenti siano risultati idonei, ma non vincitori;

12) 1 punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di cultura aeronautica presso i competenti Enti aeronautici;

13) 1,50 punti ai concorrenti in possesso dell'attestato di abilitazione al lancio con paracadute;

14) 5 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia, o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero difesa;

15) 2 punti ai concorrenti che abbiano superato uno dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero difesa, ad eccezione dei concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici;

16) 2 punti ai concorrenti che abbiano svolto per un periodo superiore ad un anno attività di servizio alle dipendenze dello Stato o ad altro Ente pubblico;

17) 2 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel Corpo del genio aeronautico in possesso dell'abilitazione professionale;

18) 2 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel Corpo di commissariato che abbiano superato gli esami di procuratore legale;

19) 2 punti per ogni diploma di specializzazione conseguito dai candidati presso le Università;

20) 2 punti per ogni pubblicazione o lavoro a stampa nel campo giuridico, economico e tecnico-scientifico, con un massimo di punti 4;

21) 1 punto ai candidati che comprovino, con la esibizione di regolari attestati rilasciati da Enti o Istituti qualificati, di avere una ottima conoscenza della lingua inglese, o francese, o tedesca, o spagnola.

Ai candidati che comprovino la conoscenza di più di una delle predette lingue straniere verrà attribuito 1 punto per ogni lingua, con un massimo di punti 3.

Non sarà presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento dei titoli di studio presso le scuole medie e dagli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo per l'ammissione al concorso;

22) 1 punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di aeromodellismo;

23) 1 punto per ogni quattro mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Non potrà essere attribuito complessivamente per i titoli di cui ai numeri 4) e seguenti, un punteggio superiore a 20;

2) *per i corsi per diplomati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

A) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per 15.

Tale media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

B) al grado di idoneità somatico-funzionale:

con l'assegnazione di 5 punti per la 1ª categoria « ottimo »; 3 punti per la 2ª categoria « buono »; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente »;

C) agli eventuali altri titoli presentati:

con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 30 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota d'elicottero, o del brevetto « C » di aliante veleggiatore.

Ai concorrenti che non abbiano ancora conseguito uno dei brevetti di cui sopra, verrà assegnato 1 punto per ogni ora di attività di volo svolta per il conseguimento di uno dei predetti brevetti, con un massimo di punti 15.

Tale attività di volo deve essere comprovata da un estratto dei voli compiuti, rilasciato da autorità competente e dal quale deve risultare la data e la durata dei singoli voti effettuati;

2) 15 punti:

ai concorrenti che per almeno cinque anni siano stati allievi dei collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le Scuole predette;

3) da 0,1 a 10 punti, in base a criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità, dalle Commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

diploma di laurea;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le Università;

diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o altri Enti pubblici;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività, per un periodo superiore ad un anno, alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici;

diploma di abilitazione professionale;

pubblicazioni o lavoro a stampa nel campo giuridico, economico, o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da Enti o Istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese,. o tedesca, o spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 3) della lettera C), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 10.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza pe rl'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Le Commissioni provvederanno, per ciascuna Arma o Corpo, ruolo e specialità prima degli accertamenti sanitari, alla formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi, ad eccezione del grado di idoneità somatico-funzionale che verrà valutato successivamente soltanto per i candidati convocati, come specificate nei capoversi seguenti.

In base alla predetta graduatoria ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre a visita sanitaria, presso i competenti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti alla predetta visita sanitaria.

Le convocazioni alla visita sanitaria saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti di oltre mare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltre mare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Ultimati i predetti accertamenti sanitari, le Commissioni ministeriali procederanno alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati, tenendo conto del risultato conseguito dai medesimi alla visita sanitaria.

Art. 7.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera c) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effeti il diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro potrà escludere dal concorso, quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso la Scuola allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 3 e si svolgerà presso la Scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministrero della difesa-Aeronautica, su proposta del comando della Scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficenza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi, che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento della Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C. il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestano un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrato nel grado e nella anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo e la loro posizione ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 20 luglio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1965
Registro n. 26 Difesa-Aeronautica, foglio n. 255. — OLIVIERI

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare - 5ª Divisione concorsi. — ROMA

Io sottoscritto . . .
nato a . . (provincia di .)
il . . . . . . appartenente al distretto militare di . abitante a (1)
(provincia di . . .) via .
n. . chiede di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2) . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . .conseguito presso l'Università, o Istituto, o Scuola di nell'anno (5) .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):
1) . . . .;
2) . . . .;
ecc. . . . .

Io sottoscritto al termine della ferma di leva gradisco (o non gradisco) l'eventuale trattenimento in servizio quale sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare (9).

. . . li . . . .

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (10) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo, ruolo e specialità ed omettono di indicarli sulla domanda, oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo, una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inzio del corso. Coloro che rivestono un grado militare dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere presi in considerazione:

a) le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli Organi competenti;

b) i certificati o gli attestati che comprovino il possesso di titoli diversi da quelli elencati nell'art. 5 del presente bando.

Gli iscritti alla leva di mare, devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Il candidato dovrà precisare nella domanda se gradisce o meno l'eventuale trattenimento in servizio al termine del servizio di leva.

(10) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante. o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto dal comandante di Corpo.

Si invitano i candidati a leggere attentamente, prima di compilare la domanda di ammissione al concorso, tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

(6596)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;
Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione nei ruoli del personale delle Biblioteche pubbliche statali;
Veduto il decreto ministeriale 18 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1964, registro n. 61, foglio n. 44, con cui è stato bandito un concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle Biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964, è costituita come segue:

Presidente:
Paratore dott. Gaetano, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:
Rubini dott.ssa Eros n. Berionni, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione;
Fichera dott. Alfredo, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione;
Lepri dott.ssa Antonietta n. Milani, direttrice di biblioteca di 2ª classe;
Galanti dott.ssa Bianca, direttrice di biblioteca di 2ª classe;

Segretaria:
De Paulis Adriana, aiuto bibliotecaria.

La spesa complessiva, che si presume in L. 200.000 (duecentomila) graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1965, *registro n.* 45, *foglio n.* 136.

(6638)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche commerciali negli Istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 novembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche commerciali negli istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6498)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno generale ed industriale, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 novembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno generale ed industriale, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6499)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della fisica, fisica atomica e nucleare, energia nucleare, strumentazione e laboratori, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della fisica, fisica atomica e nucleare, energia nucleare, strumentazione e laboratori, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6501)

MINISTERO DELLA SANITA

Rinvio delle prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 4, foglio n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 14 maggio 1965, con cui è stato bandito un concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto 24 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 13 agosto successivo, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte del concorso medesimo;

Visto il decreto 4 settembre 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene elevato da trentacinque a settantasei il numero dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa;

Attesa l'opportunità di sospendere l'espletamento delle prove suddette, in quanto, elevati a settantasei i posti messi a concorso, si sono riaperti di giorni trenta i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, di cui alle premesse, sono sospese e rinviate a data da destinarsi.

Roma, addì 9 settembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6817)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1965, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 1965, alle ore 9.

(6841)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 208 dell'8 febbraio 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 685 del 27 aprile 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 1157 del 7 agosto 1965, con il quale sono stati ammessi numero trentuno candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice relativi all'espletamento del concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Murgia Antonio . . . . punti 66,0900 su 120
2. Vacca Quintino . . . . . » 65,7250 »
3. Lampis Pietrino . . . . . » 65,4610 »
4. Marras Aldo . . . . . » 64,2575 »
5. Carboni Giuseppe . . . . punti 64,1950 su 120
6. Massidda Michele . . . . . » 63,0000 »
7. Cardia Dario . . . . . . » 60,8700 »
8. Steri Dante . . . . . . » 60,7775 »
9. Atzeni Giuseppe . . . . . » 59,9350 »
10. Piras Annibale . . . . . » 59,6225 »
11. Panai Giovanni Maria . . . » 58,9300 »
12. Muscas Luigi . . . . . . » 56,8425 »
13. Licheri Franceschino . . . . » 55,7800 »
14. Pilia Antonio . . . . . . » 54,5000 »
15. Sulas Francesco . . . . . » 52,4075 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 1° settembre 1965

Il Veterinario provinciale

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1279 dell'1 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, bandito con decreto n. 208 dell'8 febbraio 1963, per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento predetto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Murgia Antonio: Siliqua (c. consorziale);
2. Vacca Quintino: Selargius (c. comunale);
3. Lampis Pietrino: Gonnosfanadiga (c. comunale);
4. Marras Aldo: Sedilo (c. consorziale);
5. Carboni Giuseppe: Barumini (c. consorziale).

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, della prefettura di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 1° settembre 1965

Il Veterinario provinciale

(6517)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.